



COMUNE DI PARRANO

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 10-03-2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROPRIETARI CHE LOCANO A CANONE CALMIERATO PER PRIMA CASA

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di Marzo a partire dalle ore 18:32 nella sala delle adunanze del Consiglio comunale del Comune di Parrano e in videoconferenza in modalità mista mediante collegamento telematico, regolarmente convocati alla prima convocazione in sessione ordinaria, all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	FILIPPETTI VALENTINO	Presente	7	TRIPPELLA MARCO	Presente in videoconferenza
2	MARCACCI LEONARDO	Presente	8	SABELLICO SISTINA	Presente in videoconferenza
3	MECHELLI FILIPPO	Presente	9	CECI CARLO	Presente
4	ROSSI FRANCO	Presente	10	TIBERI FRANCESCO	Presente
5	BURATTA VITTORIA	Presente in videoconferenza	11	ESPOSITO MASSIMILIANO	Assente
6	MORCELLINI ANDREA	Assente			

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2 Esposito Massimiliano e Morcellini Andrea.

Si dà atto che la riunione si è tenuta in modalità mista in presenza e in via telematica tramite connessione internet, in linea con le prescrizioni del "Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica" approvato con delibera del consiglio comunale n°7 del 6/5/2022.

I consiglieri Buratta Vittoria Trippella Marco e Sabellico Sistina hanno presenziato mediante collegamento telematico in videoconferenza. Il Consigliere Trippella per iniziali problemi di connessione è stato presente alla seduta del consiglio comunale dalle ore 18.37.

Assistiti, ex art. 97 D. Lgs. 267/2000, dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LIDIA RENTA. Il Presidente, VALENTINO FILIPPETTI, in qualità di SINDACO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco introduce la proposta e spiega il bando previsto dal regolamento, chiama in sala la Dott.ssa Bernesi per eventuali richieste di chiarimento. Il Consigliere Ceci chiede l'entità dell'impegno economico.

Il Sindaco risponde che si tratta di 1.000,00 €. Il Sindaco spiega il progetto di costruzione di abitazioni in legno con sostegno della Cassa depositi e Prestiti e in collaborazione con altri comuni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Responsabile del Servizio

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Parrano è interessato da diversi anni da un fenomeno di graduale spopolamento che ha ridotto il numero dei cittadini residenti e ha visto innalzarsi l'età media degli stessi;
- Che per i suddetti motivi l'Amministrazione Comunale ha cercato di mettere in atto strategie finalizzate a favorire l'aumento dei soggetti residenti ed a tal fine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2019, ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa;
- Che in base al suddetto regolamento sono riconosciuti contributi ai proprietari e ai locatari, nel caso di affitto di immobili a canone calmierato che vengano utilizzati come abitazione principale dai locatari;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il "Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/2020 con la quale il contributo oggetto del suddetto regolamento è stato confermato per il trienni 2020 – 2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16/11/2020 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento, precisamente è stato aggiunto il comma 3 all'articolo 3 concernente il contributo aggiuntivo concesso al locatario commisurato e pari all'importo annuo effettivamente versato a titolo di TARI;

Ritenuto opportuno apportare delle modifiche al richiamato regolamento:

- Eliminando il riferimento al periodo triennale di durata del riconoscimento del contributo richiamato nell'art. 5 e nell'art. 8, precisamente il riferimento al triennio 2019-2021;
- Inserendo negli articoli 1 e 4 il riferimento al conduttore quale soggetto beneficiario del contributo a titolo di Tari, a seguito dell'inserimento del comma 3 all'articolo 3;
- Modificando il comma 3 dell'art. 3 prevedendo che il contributo al conduttore a titolo di TARI possa essere riconosciuto per un massimo di tre anni, in quanto, trattandosi di un'agevolazione iscritta in bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità, l'Amministrazione si riserva di stabilire di volta in volta la durata del riconoscimento delle suddette agevolazioni attraverso apposita delibera di Giunta;

Richiamati gli articoli 1, 3, 4, 5 e 8 del Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1 – IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE CHE CONCEDONO IN LOCAZIONE GLI STESSI A CANONE CALMIERATO A SOGGETTI RESIDENTI OVVERO CHE TRAFERISCONO LA RESIDENZA NEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

1. ARTICOLO 3 – MISURA DEL CONTRIBUTO

1- IL CONTRIBUTO CONCESSO RISULTA COMMISURATO E PARI ALL'IMPORTO ANNUO

EFFETTIVAMENTE VERSATO DAL PROPRIETARIO A TITOLO DI IMU E VIENE CONCESSO PER UN MASSIMO D.

2- IL CONTRIBUTO ANNUO VIENE RAPPORTATO AL PERIODO DI EFFETTIVA VIGENZA DEL CONTRATTO E SARA' pari ad un dodicesimo di quanto previsto al punto 1 del presente articolo in ragione di ogni mese o frazione di mese maggiore di 15 giorni di effettiva vigenza del contratto.

3- IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONCESSO AL LOCATARIO RISULTA COMMISURATO E PARI ALL'IMPORTO ANNUO EFFETTIVAMENTE VERSATO DAL LOCATARIO A TITOLO DI TARI E VIENE CONCESSO PER UN MASSIMO DI TRE ANNI.

2. ARTICOLO 4 – BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

1 - POSSONO ESSERE SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO I PROPRIETARI PERSONE FISICHE CHE CONCEDANO IN LOCAZIONE, A CANONE CALMIERATO, IMMOBILI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, A CONDUTTORI RESIDENTI (O CHE SI IMPEGNINO A TRASFERIRE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI PARRANO A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN QUESTIONE) ADIBENDO LO STESSO IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PROPRIA E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, NONCHE' I CONDUTTORI CHE TRASFERISCANO LA LORO RESIDENZA NEL COMUNE DI PARRANO.

2 - RAPPRESENTANO REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ':

A) CHE L'IMMOBILE:

- SIA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE;

- SIA AGIBILE ED ABITABILE IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;

- NON RISULTI DI CAT. A/1 A/8 A/9;

- RISULTI NON LOCATO DA ALMENO 3 MESI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E COMUNQUE DA ALMENO 3 MESI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;

- VENGA CONCESSO IN LOCAZIONE MEDIANTE CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA E REGISTRATO; E CHE RIENTRI TRA LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 DELLA LEGGE 431/1998 (4+4) O DEI CONTRATTI DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3 E 5 DELLA LEGGE 431/1998 (3+2);

- VENGA CONCESSO IN LOCAZIONE AD UN CANONE MENSILE NON SUPERIORE A € 250.

B) CHE IL CONDUTTORE:

- SIA RESIDENTE NEL COMUNE DI PARRANO OVVERO SI IMPEGNI A TRASFERIRE LA RESIDENZA SUA E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE NELLO STESSO COMUNE DI PARRANO, NELL' IMMOBILE DEDOTTO IN LOCAZIONE, ADIBENDOLO PERTANTO AD ABITAZIONE PRINCIPALE SUA E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE;

- CHE ABbia UNA SITUAZIONE REDDITUALE CON ATTESTAZIONE ISEE NON SUPERIORE A EURO 60.000 ISE NON SUPERIORE AD EURO 40.000,00;

- CHE NE' LO STESSO NE' ALCUN MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE SIA PROPRIETARIO DI IMMOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE SITI NEL COMUNE DI PARRANO O NEI COMUNI LIMITROFI, CONFINANTI CON IL COMUNE DI PARRANO.

- CHE NE' IL CONDUTTORE NE' ALCUN MEMBRO DEL SUO NUCLEO FAMILIARE ABbia RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA ED AFFINITÀ IN LINEA RETTA O LINEA COLLATERALE ENTRO IL 2° CON IL LOCATORE.

3. ARTICOLO 5 – MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

LA DOMANDA COMPIUTA SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO DAL COMUNE PUÒ ESSERE PRESENTATA A MANO O MEDIANTE P.E.C. DAL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AL COMUNE DI PARRANO IN OGNI MOMENTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO AVVISO PUBBLICO. L'AVVISO PUBBLICO HA VALIDITA' PER IL TRIENNIO 2019-2021.

4.

5. ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1 -L'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI VERRA' PUBBLICATO ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E AVRA' VALIDITA' PER IL TRIENNIO 2019-2021. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2019 LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AVVERRA' ANCHE IN RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE GIA' STIPULATI .

2 - LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AVVIENE SEMPRE NEL LIMITE DELLE RISORSE A CIO' DEDICATE ED EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI.

Per quanto premesso;

Si propone di DELIBERARE:

- Modificare l'art. 1 del il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa come segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE CHE CONCEDONO IN LOCAZIONE GLI STESSI A CANONE CALMIERATO A SOGGETTI RESIDENTI OVVERO CHE TRAFERISCONO LA RESIDENZA NEGLI IMMOBILI OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, NONCHE' AGLI STESSI CONDUTTORI RESIDENTI O CHE TRAFERISCANO LA LORO RESIDENZA NEL COMUNE DI PARRANO.

- Modificare l'art. 3 del il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa come segue:

6. ARTICOLO 3 – MISURA DEL CONTRIBUTO

1- IL CONTRIBUTO CONCESSO RISULTA COMMISURATO E PARI ALL'IMPORTO ANNUO EFFETTIVAMENTE VERSATO DAL PROPRIETARIO A TITOLO DI IMU E VIENE CONCESSO PER LE ANNUALITA' PREVISTE DAL BANDO.

2- IL CONTRIBUTO ANNUO VIENE RAPPORTATO AL PERIODO DI EFFETTIVA VIGENZA DEL CONTRATTO E SARA' PARI AD UN DODICESIMO DI QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO IN RAGIONE DI OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE MAGGIORE DI 15 GIORNI DI EFFETTIVA VIGENZA DEL CONTRATTO.

3- IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONCESSO AL LOCATARIO RISULTA COMMISURATO E PARI ALL'IMPORTO ANNUO EFFETTIVAMENTE VERSATO DAL LOCATARIO A TITOLO DI TARI DELLE ANNUALITA' PREVISTE DAL BANDO.

- Modificare l'art. 4 del il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa come segue:

7. ARTICOLO 4 – BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

POSSENO ESSERE SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO I PROPRIETARI PERSONE FISICHE CHE CONCEDANO IN LOCAZIONE, A CANONE CALMIERATO, IMMOBILI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, A CONDUTTORI RESIDENTI (O CHE SI IMPEGNINO A TRASFERIRE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI PARRANO A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN QUESTIONE) ADIBENDO LO STESSO IMMOBILE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PROPRIA E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, NONCHE' I CONDUTTORI CHE TRAFERISCANO LA LORO RESIDENZA NEL COMUNE DI PARRANO.

3 - RAPPRESENTANO REQUISITI DI AMMISSIBILITA':

A) CHE L'IMMOBILE:

- SIA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE;
- SIA AGIBILE ED ABITABILE IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- NON RISULTI DI CAT. A/1 A/8 A/9;
- RISULTI NON LOCATO DA ALMENO 3 MESI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E COMUNQUE DA ALMENO 3 MESI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;
- VENGA CONCESSO IN LOCAZIONE MEDIANTE CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA E REGISTRATO; E CHE RIENTRI TRA LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 DELLA LEGGE 431/1998 (4+4) O DEI CONTRATTI DI DURATA NON INFERIORE A TRE ANNI DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 3 E 5 DELLA LEGGE 431/1998 (3+2);
- VENGA CONCESSO IN LOCAZIONE AD UN CANONE MENSILE NON SUPERIORE A € 250.

B) CHE IL CONDUTTORE:

- SIA RESIDENTE NEL COMUNE DI PARRANO OVVERO SI IMPEGNI A TRASFERIRE LA RESIDENZA SUA E DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE NELLO STESSO COMUNE DI PARRANO, NELL' IMMOBILE DEDOTTO IN LOCAZIONE, ADIBENDOLO PERTANTO AD ABITAZIONE PRINCIPALE SUA E DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE;
- CHE ABbia UNA SITUAZIONE REDDITUALE CON ATTESTAZIONE ISEE NON SUPERIORE A EURO 60.000,00 ISE NON SUPERIORE AD EURO 40.000,00;
- CHE NE' LO STESSO NE' ALCUN MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE SIA PROPRIETARIO DI IMMOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE SITI NEL COMUNE DI PARRANO O NEI COMUNI LIMITROFI, CONFINANTI CON IL COMUNE DI PARRANO.
- CHE NE' IL CONDUTTORE NE' ALCUN MEMBRO DEL SUO NUCLEO FAMILIARE ABbia RAPPORti DI CONIUGIO, PARENTELA ED AFFINITÀ IN LINEA RETTA O LINEA COLLATERALE ENTRO IL 2° CON IL LOCATORE.

- Modificare l'art. 5 del il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa come segue:

8. ARTICOLO 5 – MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

LA DOMANDA COMPILATa SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO DAL COMUNE PUÒ ESSERE PRESENTATA A MANO O MEDIANTE P.E.C. DAL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AL COMUNE DI PARRANO IN OGNI MOMENTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO AVVISO PUBBLICO.

- Modificare l'art. 8 del il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa come segue:

9.

10. ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1- L'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI VERRA' PUBBLICATO ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2025 LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AVVERRA' ANCHE IN RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE GIA' STIPULATI DALL'INIZIO DELL'ANNO 2025;

2 - LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AVVIENE SEMPRE NEL LIMITE DELLE RISORSE A CIO' DEDICATE ED EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- Di dare atto che il Regolamento per la concessione di contributi ai proprietari che locano a canone concordato calmierato come prima casa modificato, come meglio specificato sopra, costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizi alla Persona:

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica.

Parrano, 10-03-2025

**IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali
ed Istituzionali - Servizi alla Persona**
DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Settore Economico Finanziario:

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Parrano, 10-03-2025

**IL RESPONSABILE DEL Settore Economico
Finanziario**
DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VALENTINO FILIPPETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LIDIA RENTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

[X] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LIDIA RENTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005